



TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

Sezione Civile

Settore Procedure Concorsuali

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott. Elio Bongrazio Presidente

Dott. ssa L. Tiziana Marganella Giudice del.

Dott. ssa Federica Colantonio Giudice del.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso dal:

sig. nato a [REDACTED] residente in Montesilvano (PE) in (CF: [REDACTED]) ed elettivamente domiciliato in Pescara Viale Bovio n. 95 presso lo studio legale dall'Avv. Claudio Croce (CF:CRCCLD70M09G482Q) il quale lo rappresenta, assiste e difende.

Premesso

1. che in data 8 marzo 2023 il sig. ha depositato presso l'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Pescara ricorso per l'apertura di una procedura di Liquidazione controllata, ex art 268 della d.lgs. N.14 / 2014, deducendo di versare in un perdurante squilibrio tra il patrimonio liquidabile e le obbligazioni assunte tale da determinare una sua definitiva incapacità ad adempierle regolarmente;

2. che l'istante risiede in Montesilvano (PE), comune facente parte del circondario del Tribunale di Pescara competente in materia;

3. che il ricorso proposto in nome proprio risulta ammissibile, per espressa indicazione contenuta



nell'art. 65 CCI, giacché ricorre il requisito soggettivo di cui al combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI , atteso che l'istante non è assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale;

4. che il debitore, premettendo di trovarsi in stato di crisi da sovraindebitamento e di allegare la relazione dell'OCC prescritta dall'art. 269 c. 2 del CCI, chiede essenzialmente la liquidazione controllata del proprio patrimonio composto unicamente da un flusso di reddito di lavoro subordinato al quale non si aggiunge il "rimborso spese" per l'attività sportiva dilettantistica praticata in quanto percepito sino al 30 giugno 2024 ed utile solo per gli spostamenti sportivi;

5. che la relazione dell'OCC allegata all'istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI;

6. che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCI;

Osserva

7. Il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI, deve ritenersi assoggettato alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità.

8. Nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza ritenendosi applicabile alla liquidazione controllata il regime enunciato dagli artt. 40 e 41 CCI, dai quali non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17).

9. In punto di diritto, la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del debitore rientra tra le procedure di composizione della crisi, unitamente al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ed al concordato minore, quale procedimento finalizzato alla liquidazione del patrimonio del consumatore, del professionista, dell'imprenditore agricolo, dell'imprenditore



minore, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, che versi in stato di crisi o di insolvenza.

10. Lo stato di sovraindebitamento del debitore risulta chiaramente: a fronte della situazione economica che precede, non è consentito, neanche nel lungo periodo, di poter ipotizzare una soluzione alla copertura delle obbligazioni assunte (pari ad € 201mila circa unico debitore Agenzia Entrate) diversa da quella liquidatoria (pagg. 3 e 12 relazione OCC), atteso che l'OCC dichiara che il patrimonio dell'istante si compone unicamente del flusso di reddito percepito in virtù di lavoro subordinato pari ad € 1700,00 da destinare in gran parte al sostentamento del debitore e della sua famiglia (cfr relazione pag. 8 e ss. laddove si riscontra la seguente situazione economica-patrimoniale e finanziaria del ricorrente:

➤ la situazione economica del [] è costituita sostanzialmente dal solo redditemensile derivante dall'assunzione a tempo indeterminato (intervenuta nel 2022) presso la CARNICO CRD SPA con sede in Sesto San Giovanni (MI), con la qualifica di operaio e la mansione di conducente di furgoni. Il contratto applicato è quello di trasporto e spedizioni merci (Industria) con una retribuzione media di circa € 1.700,00. Oltre a ciò ha svolto attività sportiva calcistica in qualità di calciatore dilettante presso la società Lauretum 1952, dalla quale, sino al novembre 2023, ha percepito un rimborso spese di € 900,00 circa; il 1° dicembre 2023 , risolto tale rapporto, il ricorrente ha sottoscritto altro contratto della durata di sette mesi con la società calcistica A.S.D. S. Giovanni Teatino, per il concordato rimborso spese di complessivi € 4.000,00 sino a giugno 2024, corrisposto in accrediti mensili di € 571,42 , necessari a sostenere le spese per la predetta attività dilettantistica.

➤ la situazione patrimoniale è inesistente, poiché l'istante non risulta proprietario di beni mobili e/o immobili o mobili registrati o di altri beni capaci di produrre reddito di alcun tipo;

➤ la situazione finanziaria è costituita da un unico conto pagamento (Postapay) con le Poste con il quale vengono gestiti i rapporti economici . In esso vengono accreditati gli emolumenti mensili a titolo di stipendio ed i rimborsi spese della società calcistica. La postapay ha un saldo attivo di € 1.549,32 (saldo 26 febbraio 2024) .)

11. Nello specifico, il ricorrente risulta gravato da soli debiti tributari derivanti dall'attività d'impresa attribuitagli dal di lui padre [] che intestò formalmente al proprio figlio nel 2013, allorquando questi aveva soltanto 19 anni, la gestione di una tabaccheria, con P.Iva 0205630684 , già amministrata in origine con diversa ragione sociale dalla sig.ra [] madre di [] , e poi da quest'ultimo, sempre con scarso successo. Nello stesso anno i sigg.ri [] proponevano l'acquisto della licenza dell'attività in



questione al prezzo di €. 120.000,00 da corrispondersi, quanto ad € 50.000,00 al momento della sottoscrizione dell'accordo, coincidente con il sostanziale subentro nell'attività e, quanto al saldo, entro il 31 dicembre 2015, i quali a loro volta accumularono enormi debiti e non facevano fronte ad alcuna incombenza fiscale, omettendo finanche di mantenere la relativa contabilità, il tutto con vani tentativi operati per recuperare le somme dovute, giacché i soggetti risultavano impossidenti. L'attività di tabaccheria cessava nel 2015, allorquando, stante il nocumento economico subito e l'impossibilità di proseguire l'impresa, il Sig. , cessava la partita iva.

12. L'apertura di suddetta procedura comporta, quindi, la messa a disposizione da parte del debitore dei beni e dei crediti di cui è titolare e la conseguente nomina di un liquidatore con il compito di vendere i beni, esigere o cedere i crediti, realizzarne il valore economico e distribuirlo ai creditori, con esclusione dei soli beni assolutamente impignorabili e i crediti alimentari e di mantenimento limitatamente a quanto occorre per il mantenimento del debitore e della sua famiglia.

13. La quantificazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare dei ricorrenti dovrà essere effettuata, in assenza di specifica disposizione, facendo tendenzialmente applicazione del criterio indicato nell'art. 283 comma 2° del CCI che le quantifica in rapporto "all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE" (con maggiorazione delle spese necessarie alla produzione di reddito del debitore) e che la sua concreta determinazione debba essere in ogni caso rimessa al Giudice delegato una volta acquisita dal debitore la documentazione necessaria anche con riferimento ad eventuali spese straordinarie periodiche indispensabili al fabbisogno familiare e sentito il parere del liquidatore.

14. L'art. 270 CCI dispone l'apertura della liquidazione controllata a mezzo di sentenza dichiarata dal tribunale, previa verifica dei presupposti contenuti negli artt. 268 e 269 CCI, tutti riscontrati nel caso di specie, al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC avv. Stefania trozzi la quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori

15. Quanto alla nomina del Liquidatore, lo stesso va individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, nel caso in esame non presenti.

16. ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di



liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

Visti gli artt. 2, 269 e 270 CCI,

PQM

1) Dichiaro l'apertura della liquidazione controllata del signor , nato a e residente in Codice Fiscale

2) Nomina Giudice delegato la dott.ssa L. Tiziana Marganella

3) Nomina liquidatore l'Avv. Stefania Trozzi

4) Ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;

5) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

6) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

7) Rimette al Giudice Delegato la quantificazione del fabbisogno personale e familiare dei ricorrenti che risulta escluso dalla liquidazione;

8) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di

9) dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande



di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;

10) dispone che il liquidatore ogni sei mesi depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

11) Dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Pescara, con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod.

12) L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione all'OCC.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 12 marzo 2024

Giudice est.

Dott.ssa L. Tiziana Marganella

Il Presidente

Dott. Elio Bongrazio

